**Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione**

1. **Costi ammissibili**

Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i seguenti criteri:

1. **Personale**

**a.1 Personale dipendente:**

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Rientra in tale voce il personale dipendente che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, con i vincoli di subordinazione e gli altri requisiti previsti dalle norme di carattere generale vigenti e dagli orientamenti degli enti competenti per la qualificazione del rapporto di lavoro dipendente, attività tecniche nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta.

Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (*timesheet*), dei quali ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del progetto. Tali schemi, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

* per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa;
* il monte ore annuo, ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL;
* per il personale universitario (professori e ricercatori) la quantificazione delle attività è pari a 1500 ore annue (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini);
* per il personale dipendente di Organismi di ricerca con natura giuridica pubblicail monte ore annuo da considerarsi per il calcolo del costo orario è quello stabilito dalle regolamentazioni interne agli stessi; per il personale dipendente di Organismi di ricerca con natura giuridica privatail monte ore annuo viene determinato analogamente a quanto stabilito per le imprese;
* ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
* le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

**a.2 Personale non dipendente:**

Questa voce comprende il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca o borsa impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1. ivi compreso il personale distaccato nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili e per il quale il soggetto beneficiario sostenga il relativo costo.

Rientra in tale voce il personale che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, attività tecniche nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta. Non sono ammissibili le prestazioni lavorative fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario o relativa deliberazione del medesimo organo, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare.

Il contratto deve contenere l’indicazione dell’oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto di ricerca e sviluppo da agevolare, della data di inizio e della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo connesso alle attività lavorative prestate dal personale non dipendente al di fuori delle strutture del soggetto beneficiario viene classificato nella voce di costo c) e non rientra tra i costi diretti agevolabili sui quali sono calcolate le spese generali di cui alla lettera d).

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero dall’assegno di ricerca al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del contratto è ammesso all’agevolazione in proporzione all’impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

Le ore dedicate al progetto dal lavoratore non dipendente, con riferimento al periodo di rendicontazione, devono essere rilevate in appositi registri (*timesheet*).

Il costo del personale distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco e dall’ulteriore documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario che documenti il pagamento al distaccante.

1. **Strumenti e le attrezzature**

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

* il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
* per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti:

* contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie;
* fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
* documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

1. **Servizi di consulenza e beni immateriali**

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e i costi per l’acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza.

L’acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Rientrano in tale voce anche i costi relativi al personale non dipendente per la quota parte relativa alle attività lavorative svolte al di fuori delle strutture del soggetto beneficiario.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a) In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso di progetti svolti in partenariato, non sono ammissibili i costi che derivino dall’instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner di uno stesso raggruppamento progettuale oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende di uno stesso raggruppamento.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

* il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
* il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all’agevolazione in proporzione all’uso effettivo per il progetto, con riferimento all’ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

1. **Spese generali**

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura del 25% dei costi diretti agevolabili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013.

In particolare, i costi diretti agevolabili del progetto sono quelli relativi a:

* costo del personale, determinato secondo quanto indicato alla lettera a);
* spese per strumenti e attrezzature, determinate secondo quanto indicato alla lettera b);
* spese per i beni immateriali, determinate secondo quanto indicato alla lettera c);
* spese per i materiali, determinati secondo quanto indicato alla lettera e).

Non rientrano, invece, ai fini di cui sopra, tra i costi diretti agevolabili del progetto:

* le spese per consulenze e le spese per le prestazioni di terzi di cui alla lettera c);
* i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario.

1. **Materiali**

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

1. **Ulteriori disposizioni inerenti alla rendicontazione dei costi**

Per la rendicontazione dei costi, fatte salve le spese rientranti nella determinazione forfettaria delle spese generali, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto agevolato, fermo restando il rispetto dei vincoli temporali di realizzazione degli interventi previsti dalle specifiche risorse finanziarie. In ogni caso, non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

b) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie ovvero, nel caso di spese e costi pagati a favore delle Pubbliche Amministrazioni, tramite sistemi di pagamento elettronico dedicati in conformità alle modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e agli obblighi discendenti dall’articolo 65, comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, come modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 11/9/2020, ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni;

c) per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un’adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l’impresa beneficiaria e l’impresa preposta alla gestione della tesoreria;

d) qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo. In particolare, a fronte di una disposizione per un importo complessivo, come risultante dall’estratto conto o dalla disposizione di bonifico (da presentare con la conferma di esecuzione da parte della Banca), deve essere fornita la lista dei singoli importi con il dettaglio del relativo titolo di spesa che compongono l’importo complessivo stesso;

e) ai fini dell’ammissibilità dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione, fatte salve le ulteriori condizioni applicabili per la finanziabilità della spesa legate alle specifiche risorse finanziarie:

i. i titoli di spesa – con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale dipendente ovvero alle spese generali determinate utilizzando modalità di calcolo in misura forfettaria – devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, delle risorse a valere sulle quali il progetto è agevolato, dell'importo rendicontato e dell’eventuale dicitura specifica indicata nel decreto di concessione delle agevolazioni. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dei predetti elementi, può ritenersi sufficiente ad escludere il doppio finanziamento della spesa anche un’indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come indicata al seguente punto;

ii. in alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati riportati al punto i. (CUP o numero di progetto e la dicitura ove prevista nel decreto di concessione) direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore).

iii. al fine di facilitare i controlli, anche successivi, i soggetti beneficiari sono invitati a riportare comunque il CUP ed il riferimento alle risorse a valere sulle quali avviene l’agevolazione nelle causali di pagamento, anche nei casi in cui siano già stati riportati nelle fatture;

iv. in tutti i casi, per beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l’indicazione dell’importo parziale rendicontato a fini agevolativi;

v. quando un pagamento cumulativo riguardi più titoli di spesa agevolati a valere sul medesimo progetto, la dicitura di cui al punto i. dovrà essere riportata nella causale; nel caso in cui il pagamento cumulativo riguardi non solo titoli di spesa del progetto agevolato, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata su ciascuno dei titoli da agevolare cui si riferisce il pagamento cumulativo stesso;

vi. per i titoli di spesa antecedenti all’attribuzione del CUP, che siano successivi all’avvio del progetto entro il periodo di realizzazione previsto dalla Decisione di autorizzazione, l’indicazione del CUP è sostituita da idonei elementi di evidenza della riconducibilità del titolo di spesa al progetto agevolato, quali ad esempio il riferimento alla call europea, al bando nazionale ed all’acronimo di progetto, che consentano di associare il titolo di spesa al CUP del progetto.

vii. per i titoli di spesa emessi da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, non si applica a norma dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito e modificato, l’obbligo di indicazione del CUP in fattura. Al fine di facilitare i controlli, i soggetti beneficiari sono invitati ove possibile a richiedere l’apposizione in fattura del CUP e/o di idonei elementi di evidenza della riconducibilità del titolo di spesa al progetto agevolato, quali ad esempio il riferimento al D.M., che consentano di associare il titolo di spesa al CUP del progetto. Il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso ad indicare il riferimento al CUP, al D.M. e ai dati riportati ai precedenti punti nelle causali dei pagamenti, che in ogni caso devono anche contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore);

viii. fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al precedente punto vii., qualora l’assenza del CUP in fattura sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario, quest’ultimo dovrà provvedere al relativo inserimento, entro i tempi indicati dall’Amministrazione a seguito della rilevata della carenza, pena l’inammissibilità della spesa. L’inserimento del CUP nelle fatture che vi siano sprovviste deve avvenire obbligatoriamente tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 (in particolare il “nuovo documento” dovrà essere atto ad assicurare la connessione tra la fattura emessa e il CUP mancante);

f) Unitamente a ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:

i. per le spese di cui al punto 1.a.1) (personale dipendente): elenco del personale dipendente coinvolto nell’attuazione del progetto; copia delle busta paga relative al periodo di SAL rendicontato; registri di presenza mensili (*timesheet*), da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto. Tutta la documentazione dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario. Nel corso delle verifiche istruttorie, il Soggetto gestore può richiedere al soggetto beneficiario di integrare la scheda con l’invio della documentazione di supporto relativa al personale dipendente (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale);

ii. per le spese di cui ai punti 1.a.2) (personale non dipendente) e 1.c) (servizi di consulenza): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle prestazioni e/o delle retribuzioni, ricevute di versamento dell’IRPEF relative alle ritenute d’acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti; per il personale non dipendente, i registri (*timesheet*) relativi al periodo di rendicontazione, da cui risulti il totale delle ore prestate sul progetto, sottoscritti dal collaboratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.

iii. idonea documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento e, ove applicabile, la registrazione contabile relativa alle spese dichiarate;

g) il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.